



COMUNE DI DALPE
Il Municipio

ORDINANZA N° 52

OGGETTO: *Ordinanza municipale sulla custodia dei cani*

Il Municipio di Dalpe, richiamati:

- gli articoli dal 23 al 26 e l'art. 44 del Regolamento di applicazione della Legge organica comunale;
- la Legge sui cani ed il relativo Regolamento;
- la Legge sull'ordine pubblico (LOrP) ed il relativo Regolamento (ROrP);
- nonché ogni altra norma in concreto applicabile;

con risoluzione municipale N° 3/2025 risolve:

1. Responsabilità

1 Il proprietario, rispettivamente il detentore di un cane sono chiamati a vigilarlo costantemente. Essi sono direttamente e solidalmente responsabili dell'attuazione delle disposizioni federali e cantonali in ambito della specifica materia, nonché delle presenti disposizioni.

2 Come detentore s'intende la persona fisica che si occupa abitualmente, occasionalmente o provvisoriamente della gestione, rispettivamente della custodia dell'animale.

2. Disturbo alla quiete pubblica

1 Il proprietario o il detentore sono tenuti a prendere le necessarie misure al fine di evitare situazioni di disagio e reclami da parte del vicinato (rumore, ordine e igiene pubblica, ecc.).

2 I cani che disturbano la quiete pubblica con ululati o abbaiaementi prolungati, dovranno essere posti in condizione di non più arrecare disturbo da parte della persona responsabile.

3 Restano riservate le disposizioni dell'Ordinanza Municipale sulla repressione dei rumori molesti.

3. Norme igienico-sanitarie

Chiunque conduce un cane è tenuto a raccogliere gli escrementi solidi del medesimo dal suolo pubblico quali strade, marciapiedi o aree pedonali, aiuole, giardini, parchi, aree sportive e di svago, aree verdi a lato delle strade aperte al traffico pubblico.

Tali escrementi devono essere raccolti e debitamente chiusi in sacchetti di materiale impermeabile. Questi vanno poi depositati negli appositi contenitori o, in mancanza degli stessi, nei contenitori di raccolta per rifiuti.

4. Responsabilità particolare

È fatto obbligo ad ogni proprietario o detentore di stipulare una polizza assicurativa responsabilità civile per coprire eventuali danni causati dal suo cane.

5. Identificazione

I cani devono essere iscritti alla Banca Dati, conformemente alle prescrizioni federali (OFE), rispettivamente secondo le Istruzioni dell'Ufficio del Veterinario cantonale. Allo scopo di garantire il loro riconoscimento, essi devono essere muniti di microchip.

6. Corsi

Ogni proprietario e detentore è tenuto a frequentare i corsi previsti conformemente alle disposizioni federali e cantonali.

Restano riservate le norme riguardanti la detenzione di cani di razze soggette a restrizioni.

7. Autorizzazione

La detenzione di cani di razze sottoposte a restrizioni (compresi i relativi incroci) è soggetta a preventiva autorizzazione cantonale.

8. Strutture di detenzione

Il Municipio verifica la conformità della struttura per la detenzione del cane nei casi previsti dalla Legge, direttamente o tramite propri funzionari o altri incaricati.

9. Cani pericolosi – Definizione e obblighi

1 Sono considerati pericolosi tutti i cani che evidenziano un comportamento aggressivo, in particolare quelli che hanno lesa o minacciato l'integrità fisica di una persona o di altri animali.

2 Questi dovranno essere sempre tenuti al guinzaglio e muniti di museruola, tanto sull'area pubblica, quanto sull'area privata aperta al pubblico transito.

3 È fatto obbligo ai proprietari e detentori di annunciare al Municipio ogni comportamento del proprio cane che ne possa determinare la sua pericolosità.

4 In caso di segnalazione da parte di privati cittadini di cani presunti pericolosi, il Municipio procede ad un primo accertamento e se necessario all'adozione delle necessarie misure di polizia urgenti.

5 Tali situazioni, se accertate, saranno inoltre notificate dal Municipio all'Ufficio del Veterinario cantonale.

10. Fuga

1 Il proprietario o il detentore sono tenuti ad adottare tutte le precauzioni, rispettivamente tutte le misure necessarie ad evitare la fuga del proprio animale.

2 La fuga dei cani dal domicilio del proprietario, del detentore o dal luogo ove sono custoditi, deve essere immediatamente segnalata agli organi di polizia cantonali e

comunali. Trascorse 24 ore dalla fuga la stessa deve inoltre essere segnalata all'Ufficio del veterinario cantonale e alla locale Società protezione animali.

11. Disposizioni per la condotta – Divieti d'accesso

1 È vietato lasciare vagare i cani incustoditi sulla pubblica via, piazze, campi sportivi aperti o cintati, nei parchi e nei giardini pubblici. Il detentore è inoltre tenuto ad adottare tutte le precauzioni necessarie affinché l'animale non possa sfuggirgli o nuocere alle persone o ad altri animali.

2 Il Municipio può proibire in ogni tempo l'accesso ai cani, anche se custoditi al guinzaglio, in determinate zone (esempio: parchi o giardini pubblici, ecc.) mediante la posa di una corrispondente segnaletica.

3 I cani di razza soggetta a restrizione possono essere condotti soltanto individualmente. Possono fare eccezione agli obblighi di cui ai precedenti capoversi i cani da protezione e conduzione del bestiame, i cani da soccorso, i cani degli organi della Polizia, delle Guardie di Confine, dell'Esercito, i cani per i disabili e quelli da caccia, durante l'impiego nel loro specifico ramo di utilità.

4 I detentori che frequentano aree in zone periferiche o in aperta campagna (aree di sfogo) hanno l'obbligo di esercitare una costante sorveglianza sui cani affinché non possano nuocere o importunare altre persone o animali.

12. Tassa

1 La tassa annuale, prevista dalla Legge cantonale sui cani, è fissata in CHF. 75.-, di cui CHF 40.- di spettanza dell'autorità cantonale e CHF 25.- destinati al Fondo Soccorso Animali.

Tutti i proprietari di cani sono soggetti al pagamento della tassa annuale per ogni cane detenuto.

2 Nel caso di cani deceduti prima del 1. aprile il proprietario ha diritto di richiedere il rimborso della tassa pagata.

In caso di cambiamento di domicilio del proprietario, o di cambiamento di proprietà del cane si è assoggettati al pagamento della tassa annua una sola volta.

13. Sanzioni

1 Le infrazioni alla presente Ordinanza sono punite con la multa fino ad un importo massimo di 10'000.- CHF. ai sensi dei disposti della Legge di riferimento in concreto applicabile (LOC, Legge sui cani e LOrP).

2 I contravventori a questa ordinanza saranno puniti dal Municipio con le seguenti misure disciplinari:

- Ammonimento scritto tramite lettera
- Multa da un minimo di 100 CHF.
- Il comportamento recidivo è sanzionato con un multiplo della precedente multa.

14. Disposizioni finali

Per quanto non contemplato nella presente Ordinanza, si rinvia alle disposizioni di Legge federali e cantonali in materia.

15. Disposizioni abrogative, entrata in vigore

È abrogata l'Ordinanza municipale sui cani del 24 ottobre 2007.

La presente Ordinanza entra in vigore allo scadere del periodo di esposizione agli albi, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

16. Pubblicazione, termini di ricorso

Ai sensi dell'articolo 192 della LOC, è pubblicata all'albo comunale, per la durata di 30 giorni, entro i quali è data facoltà di ricorso al Consiglio di Stato contro le disposizioni in essa contenute.

La presente ordinanza è stata approvata con risoluzione municipale n. 39/2026 e pubblicata all'albo comunale dal 15 gennaio 2026 al 16 febbraio 2026.